

Decreto governativo n. 120/2024 del 10 giugno 2024

recante modifica del decreto governativo n. 39/2013 del 14 febbraio 2013 sulla produzione, l'immissione sul mercato e il controllo dei prodotti del tabacco, sulle avvertenze combinate e le disposizioni dettagliate sull'applicazione delle sanzioni sanitarie

In virtù dell'autorizzazione concessa dall'articolo 8, paragrafo 5, lettere a), g), h) e i) della legge XLII del 1999 sulla protezione dei non fumatori e di taluni regolamenti in materia di consumo e distribuzione dei prodotti del tabacco, e agendo nell'ambito delle sue funzioni enunciate all'articolo 15, paragrafo 1, della legge fondamentale, il governo stabilisce quanto segue:

Articolo 1 L'articolo 4 del decreto governativo n. 39/2013 del 14 febbraio 2013 relativo alla produzione, all'immissione sul mercato e al controllo dei prodotti del tabacco, alle avvertenze combinate e alle disposizioni dettagliate sull'applicazione delle sanzioni sanitarie (di seguito: decreto) è sostituito da quanto segue:

"Articolo 4 (1) Il prodotto del tabacco non deve contenere sostanze estranee.

(2) Il prodotto del tabacco non deve contenere

(a) vitamine o altri additivi che danno l'impressione che il prodotto abbia un effetto fisiologico benefico o sia meno nocivo per la salute;

(b) caffeina, taurina o altri additivi e composti stimolanti associati a energia e vitalità;

(c) additivi che scoloriscono le emissioni;

(d) nel caso dei prodotti del tabacco da fumo, additivi che facilitano l'inalazione o l'assorbimento di nicotina;

(e) additivi che, in forma incombusta, sono cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione (di seguito: hanno proprietà CMR).

(3) Il prodotto del tabacco non deve contenere additivi vietati di cui all'allegato 4.

(4) È vietato immettere sul mercato e distribuire prodotti del tabacco non conformi ai requisiti di cui ai paragrafi da 1 a 3.

(5) Oltre ai paragrafi da 1 a 4 è vietato immettere sul mercato e distribuire sigarette e tabacco da arrotolare contenenti additivi al mentolo e derivati del mentolo.

(6) L'utilizzatore, l'operatore registrato, l'importatore o il depositario autorizzato (di seguito: notificante) deve informare il Centro nazionale per la sanità pubblica e la farmacia (di seguito: NNGYK) sull'impiego di qualsiasi nuovo additivo nella produzione di un prodotto del tabacco, e deve farlo 6 mesi prima della data iniziale di impiego prevista, ma non oltre 30 giorni prima della data di impiego prevista. La notifica contiene i dati di cui all'allegato 3. Il NNGYK tiene un registro ufficiale dei dati notificati e lo pubblica sul proprio sito web. Non è necessario notificare l'uso di parti naturali del tabacco greggio.

(7) La notifica è accompagnata da:

(a) un'autorizzazione d'uso rilasciata da un'autorità di uno Stato parte dell'accordo sullo Spazio economico europeo, se disponibile, e

(b) un rapporto dei risultati della prova rilasciato da un laboratorio accreditato.

(8) Entro 30 giorni dalla notifica, il NNGYK deve esaminare se l'additivo da utilizzare appartiene agli additivi vietati nel decreto, sulla base della notifica. Se, nel corso dell'esame, il NNGYK constata che l'impiego dell'additivo (che è destinato all'uso) non è vietato dalla legge, esso prende atto della notifica e ne informa il notificante. Il NNGYK informa della notifica il ministro responsabile della Tutela dei consumatori. Se il NNGYK non fa alcuna dichiarazione dopo un periodo di 30 giorni, l'additivo notificato si considera autorizzato per l'uso.

(9) Il notificante deve presentare al NNGYK studi sugli additivi notificati in conformità al paragrafo 6 entro due anni dalla data in cui ha iniziato a utilizzarli. Entro 6 mesi dalla presentazione della documentazione, il ministero guidato dal ministro responsabile della Salute esamina se la documentazione fornisce motivi per includere l'additivo nell'elenco degli additivi vietati ai sensi dell'allegato 4. Tale esame è effettuato sulla base della documentazione.

(10) Se il medico di fiducia ritiene necessario includere l'additivo nell'elenco di cui all'allegato 4, avvia la modifica della legislazione con il ministro della Salute, al fine di ampliare l'elenco.

(11) È vietato utilizzare additivi diversi dall'additivo notificato e utilizzare un additivo del tabacco a condizioni diverse da quelle indicate nella notifica.

(12) Le sigarette immesse in libera pratica devono essere conformi ai requisiti di sicurezza della norma MSZ EN 16156:2011.

(13) Nel caso di vendite a distanza transfrontaliere, i prodotti del tabacco si considerano immessi sul mercato nello Stato membro in cui si trova il consumatore.

(14) Ai fini del presente articolo, un additivo che il fabbricante è stato autorizzato a utilizzare nella produzione di un prodotto del tabacco prima del 20 agosto 2016 sulla base di un'autorizzazione legale o di un'autorizzazione specifica non è considerato un nuovo additivo e non è soggetto all'obbligo di notifica di cui al paragrafo 6, purché non figuri nell'elenco degli additivi vietati di cui all'allegato 4.”

Articolo 2 All'articolo 6, paragrafo 1, lettera a) del decreto, è aggiunto il seguente punto (ai):

(Il tipo di prodotto del tabacco deve essere indicato sulla confezione unitaria come segue:)

“(ai) ‘prodotto del tabacco riscaldato’”.

Articolo 3 (1) All'articolo 15/A del decreto,il punto a) è sostituito dal seguente:

(Confezione unitaria)

“a) contiene 20 sigarette nel caso delle sigarette,”

(2) All'articolo 15/A del decreto,il punto c) è sostituito dal seguente:

(Confezione unitaria)

"c) nel caso del tabacco da fumo, è una bustina rettangolare o verticale contenente tabacco da fumo di almeno 30 g ma non superiore a 50 grammi, e in ogni caso di peso (in grammi) divisibile per dieci senza resto; con questo, nel caso del tabacco da pipa ad acqua, anche una scatola contenente non più di 50 grammi di tabacco da pipa ad acqua costituisce una confezione unitaria;"

Articolo 4 All'articolo 17 del decreto,il punto a) del paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

(Conformità al presente decreto)

“a) per quanto riguarda la notifica di cui all'articolo 4 e ai sensi del titolo 9/B (escluse le disposizioni relative alle confezioni unitarie di prodotti), è verificata dal direttore sanitario nazionale,"

(che agirà nella sfera delle sue competenze in caso di violazione del presente decreto.)

Articolo 5 Il seguente paragrafo 6 è aggiunto all'articolo 18/A del decreto:

“(6) Se il direttore sanitario lo ritiene necessario sulla base della relazione di cui al presente articolo, avvia la modifica della legislazione con il ministro responsabile della salute al fine di vietare l'ulteriore uso degli additivi inclusi nell'elenco prioritario”.

Articolo 6 L'articolo 18/C del decreto è sostituito dal seguente:

"Articolo 18/C (1) Un prodotto da fumo a base di erbe può essere immesso sul mercato e distribuito alle condizioni seguenti:

a) non deve contenere alcun additivo di cui all'allegato 4,

b) non deve contenere vitamine aggiunte o altri additivi che danno l'impressione che il prodotto abbia un effetto fisiologico benefico o sia meno dannoso per la salute;

c) non può contenere caffeina, taurina aggiunta o altri additivi e composti stimolanti che sono associati a energia e vitalità,

d) non deve contenere additivi che agevolino l'inalazione, e

e) additivi con proprietà CMR.”

(2) In deroga al paragrafo 1, per i prodotti da fumo a base di erbe consumati mediante riscaldamento,

a) la disposizione di cui al paragrafo 1, lettera a) si applica se il prodotto può contenere tè;

b) le sostanze menzionate al paragrafo 1, lettere da b) a d), possono essere utilizzate nella misura in cui sono componenti essenziali della pianta, delle erbe, dei frutti o della sostanza aromatizzante aggiunta.

(3) Il fabbricante, l'importatore e il distributore di "prodotti da fumo a base di erbe" effettuano una notifica se desiderano immettere sul mercato prodotti da fumo a base di erbe. La notifica è trasmessa per via elettronica al ministro responsabile della Politica agricola, al ministro della Sanità e al direttore sanitario, sei mesi prima della prevista commercializzazione. La notifica è accompagnata da una descrizione dettagliata del prodotto da fumo a base di erbe e da informazioni su tutti gli ingredienti e i quantitativi utilizzati nella fabbricazione del prodotto, per marca e sottotipo.

(4) Il fabbricante o l'importatore di un prodotto da fumo a base di erbe informa inoltre gli organismi di cui al paragrafo 3, se la composizione di un prodotto è modificata in modo tale da incidere sulle informazioni fornite a norma del presente articolo. Il fabbricante o l'importatore di un prodotto da fumo a base di erbe può essere tenuto a effettuare ulteriori test o a fornire ulteriori informazioni.

(5) Nell'esaminare le notifiche sui prodotti da fumo a base di erbe, il direttore sanitario nazionale decide se è necessario vietare il prodotto sulla base dei dati e delle informazioni forniti, tenendo conto delle disposizioni della legge sulla riduzione del tabagismo tra i giovani e della vendita al dettaglio dei prodotti del tabacco". Dopo aver esaminato le notifiche relative a tali prodotti da fumo a base di erbe, il direttore sanitario rilascia un certificato entro 60 giorni dalla loro presentazione, se il prodotto non deve essere vietato. Se il direttore sanitario non rilascia una dichiarazione entro 60 giorni, il prodotto notificato può essere immesso sul mercato e distribuito.

(6) Il NNGYK pubblica sul proprio sito web tutte le informazioni ricevute in conformità ai paragrafi 3 e 4 sugli ingredienti utilizzati nella produzione di prodotti da fumo a base di erbe e le loro quantità o eventuali modifiche. La pubblicazione di tali dati rispetta sempre la protezione dei segreti commerciali che l'operatore economico ha apposto".

Articolo 7 (1) Il seguente paragrafo 1 bis è aggiunto all'articolo 19/A del presente decreto:

"(1 bis) In deroga alle disposizioni di cui al paragrafo 1, nel caso di sostituti dei prodotti da fumo a base di nicotina, la notifica di cui all'articolo 7/D, paragrafo 1 della legge XLII del 1999 è inviata al direttore sanitario per via elettronica conformemente alla legge sulle norme generali in materia di amministrazione elettronica e servizi fiduciari".

(2) Il seguente paragrafo 2 bis è aggiunto all'articolo 19/A del presente decreto:

"(2 bis) In deroga al paragrafo 2, nel caso dei sostituti dei prodotti da fumo a base di nicotina, il contenuto della notifica è soggetto ai requisiti di cui all'articolo 19/F, paragrafi 3 e 4"

Articolo 8 All'articolo 19/B del decreto, il punto b) del paragrafo 1 è sostituito da quanto segue:

(Le sigarette elettroniche e i contenitori di liquido di ricarica possono essere immessi sul mercato e distribuiti alle condizioni seguenti:)

“b) i liquidi contenenti nicotina o i liquidi contenenti nicotina in qualsiasi forma, utilizzati in sigarette elettroniche o contenitori di liquido di ricarica, possono essere immessi sul mercato sotto forma di:

b bis) contenitori di liquido di ricarica di capacità inferiore o uguale a 10 ml,

b ter) sigarette elettroniche monouso o cartucce o contenitori monouso di capacità non superiore a 2 ml; tutti gli articoli di questi sottopunti sono appositamente progettati a tal fine”.

Articolo 9 (1) All'articolo 19/C del decreto, il paragrafo 1 è sostituito da quanto segue:

“(1) I dispositivi elettronici che imitano il fumo e i contenitori di liquido di ricarica privi di nicotina possono essere immessi sul mercato e distribuiti alle condizioni seguenti:

a) il liquido in essi contenuto non deve contenere nicotina (di seguito, ai sensi del presente articolo: "liquido privo di nicotina");

b) il liquido privo di nicotina non deve contenere sostanze aromatizzanti;

c) il liquido privo di nicotina non deve contenere

c bis) alcun additivo specificato nell'allegato 4;

c ter) vitamine o altri additivi che danno l'impressione che il prodotto abbia un effetto fisiologico benefico o sia meno nocivo per la salute;

c quater) caffeina, taurina o altri additivi e composti stimolanti associati a energia e vitalità;

c quinquies) additivi che scoloriscono le emissioni;

c sexies) additivi che agevolano l'inalazione e

c septies) additivi con proprietà CMR; e

c octies) ingredienti con impurità superiori allo 0,1 %;

d) il liquido senza nicotina può contenere solo ingredienti che non sono nocivi per la salute umana, né in reazione al calore o senza;

f) il prodotto è dotato di un sigillo a prova di bambino, e

g) il prodotto è protetto contro rotture e perdite ed è dotato di un meccanismo per garantire il riempimento a prova di perdite”.

(2) All'articolo 19/C del decreto è aggiunto il seguente paragrafo 6:

“(6) La seguente avvertenza sanitaria è riportata sulle due superfici più grandi delle confezioni unitarie e delle confezioni multiple di contenitori di liquido di ricarica privi di nicotina, occupando almeno il 30 % di ciascuna superficie, conformemente alle prescrizioni dell'articolo 19/B, paragrafo 6: “Questo prodotto è un contenitore di liquido di ricarica senza nicotina. È vietato l’uso da parte dei bambini”. ’

Articolo 10 Al decreto è aggiunta il seguente titolo 9/B:

"Titolo 9/B Norme sui sostituti del fumo contenenti nicotina

Articolo 19/F (1) I sostituti del fumo contenenti nicotina hanno un tenore massimo di nicotina di 17 mg per unità di consumo.

(2) La confezione unitaria di un sostituto del fumo contenente nicotina deve contenere al massimo 20 prodotti.

(3) I produttori, gli importatori e i distributori di prodotti sostitutivi del fumo contenenti nicotina devono presentare al direttore sanitario una notifica in formato elettronico, sei mesi prima della prevista immissione sul mercato, contenente i seguenti dati:

a) il nome e i recapiti del fabbricante, dell'importatore e del distributore;

b) un elenco di tutti gli ingredienti del prodotto, nonché delle sostanze rilasciate e delle relative quantità, per marchio e tipo;

c) dati tossicologici sugli ingredienti del prodotto,

d) una dichiarazione che il processo di fabbricazione garantisce la conformità ai requisiti della legislazione; e

f) una dichiarazione che il fabbricante, l'importatore o il distributore si assume la piena responsabilità della qualità e della sicurezza del prodotto quando viene immesso sul mercato e utilizzato in condizioni normali o ragionevolmente prevedibili.

(4) Una nuova notifica è presentata in caso di modifica del prodotto che incida sui dati di cui al paragrafo 3.

Articolo 19/G (1) I sostituti del fumo contenenti nicotina possono essere immessi sul mercato e distribuiti se il prodotto non contiene

(a) vitamine o altri additivi che danno l'impressione che il prodotto abbia un effetto fisiologico benefico o sia meno nocivo per la salute;

b) caffeina, taurina o altri additivi e composti stimolanti connessi associati a livelli di energia e vitalità;

c) additivi con proprietà CMR;

d) ingredienti con impurità superiori allo 0,1 %.

(2) Le confezioni unitarie del prodotto sono accompagnate da un foglietto contenente:

a) istruzioni per l'uso e la conservazione del prodotto e un'avvertenza che l'uso del prodotto è vietato ai minorenni;

b) informazioni sulle controindicazioni;

c) avvertenze pertinenti a specifici gruppi a rischio;

d) informazioni sui possibili effetti avversi;

e) informazioni sulle proprietà che creano dipendenza e sulla tossicità; e

f) i recapiti del fabbricante, distributore o importatore, nonché quelli della persona di contatto.

(3) Le confezioni unitarie e le confezioni multiple del prodotto devono recare le seguenti indicazioni, oltre a quelle richieste da altre normative:

a) tutti gli ingredienti del prodotto, elencati in ordine decrescente per peso;

b) il tenore di nicotina per unità di consumo del prodotto;

c) il numero del lotto; e

d) la seguente avvertenza in modo chiaramente visibile, leggibile e indelebile: "Il prodotto deve essere tenuto fuori dalla portata dei bambini".

(4) L'avvertenza di cui al paragrafo 3 è stampata in grassetto Helvetica in nero su sfondo bianco. L'iscrizione è in lettere minuscole, a eccezione delle iniziali del testo, e nei casi in cui l'uso di lettere maiuscole sia richiesto da una regola grammaticale.

(5) L'etichettatura delle confezioni unitarie e delle confezioni multiple del prodotto e il prodotto stesso non devono contenere elementi o soluzioni che

a) pubblicizzano il prodotto in termini di caratteristiche, effetti sulla salute o pericoli e sostanze rilasciate in modo tale da creare un'impressione errata, o incoraggiano il consumo del prodotto in questo modo;

b) danno l'impressione che un determinato prodotto sia meno nocivo di altri prodotti;

c) danno l'impressione che un prodotto presenta caratteristiche rivitalizzanti, energizzanti, curative, ringiovanenti, naturali, organiche o altri benefici per la salute o lo stile di vita;

d) indicano un aroma, un odore, un aromatizzante o altro additivo, o la sua assenza, in modo da indurre in errore il consumatore;

e) ricordano un elemento di un prodotto alimentare o cosmetico;

f) danno l'impressione che alcuni prodotti sono più biodegradabili o hanno altri benefici ambientali.

(6) Le confezioni unitarie e le confezioni multiple non danno l'impressione di un vantaggio economico utilizzando buoni che offrono sconti o distribuzione gratuita, o promozioni "due per uno" o altre offerte analoghe.

(7) Sulle due superfici più grandi delle confezioni unitarie e delle confezioni multiple del prodotto è apposta l'avvertenza seguente sulla salute che occupa almeno il 30 % di ciascuna superficie: "Questo prodotto contiene nicotina che è dannosa per la salute e causa dipendenza." Le avvertenze relative alla salute sono stampate in modo da essere indelebili sulle confezioni unitarie e sulle confezioni multiple e non devono essere parzialmente o completamente nascoste o ostruite da sigilli, cartellini di prezzo, elemento di sicurezza, materiale d'imballaggio, sacchetto, scatola o altro dispositivo al momento dell'immissione del prodotto sul mercato.

(8) L'avvertenza sulla salute di cui al paragrafo 7 è stampata in grassetto Helvetica in nero su sfondo bianco. L'iscrizione è in lettere minuscole, a eccezione delle iniziali del testo, e nei casi in cui l'uso di lettere maiuscole sia richiesto da una regola grammaticale. L'avvertenza sulla salute è collocata in posizione centrale sul bordo superiore della confezione nell'area riservata alla stampa.

(9) La confezione unitaria del prodotto deve essere munita di un sigillo a prova di bambino.

(10) A seguito dell'esame delle notifiche relative ai sostituti del fumo contenenti nicotina, il direttore sanitario rilascerà un certificato entro 60 giorni dalla presentazione di tali notifiche, se il prodotto non deve essere vietato. Se il direttore sanitario non rilascia una dichiarazione entro 60 giorni, il prodotto notificato può essere immesso sul mercato e può essere distribuito".

Articolo 11 Il seguente articolo 21/E è inserito nel decreto:

"**Articolo 21/E** (1) I prodotti da fumo a base di erbe che erano già in commercio al momento del decreto governativo n. 120/2024 del 10 giugno 2024 (di seguito: decreto modificativo 5) è entrato in vigore modificando il decreto governativo n. 39/2013 del 14 febbraio 2013 relativo alla produzione, all'immissione sul mercato e al controllo dei prodotti del tabacco, alle avvertenze combinate e alle disposizioni dettagliate relative all'applicazione delle sanzioni sanitarie o ai prodotti da fumo a base di erbe precedentemente notificate al ministro responsabile della politica agricola, sono notificati al medico di fiducia nazionale secondo le modalità e il contenuto dei dati prescritti all'articolo 18/C del presente decreto, secondo quanto stabilito nel decreto modificativo n. 5 fino al 31 dicembre 2024. Nell'adempimento dell'obbligo di notifica di cui al presente paragrafo, il termine di sei mesi di cui all'articolo 18/C, paragrafo 3, non è applicabile.

(2) Con l'eccezione di cui al paragrafo 3, i prodotti che non sono conformi alle disposizioni del decreto modificativo n. 5 ma che sono conformi alle disposizioni del presente decreto in vigore prima dell'entrata in vigore del decreto modificativo n. 5, oltre ai requisiti di altre legislazioni applicabili e in vigore, possono essere consegnati ai dettaglianti di prodotti del tabacco per l'immissione sul mercato, per un periodo massimo di un anno a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

(3) In deroga al paragrafo 2, i sucedanei dei prodotti da fumo contenenti nicotina non conformi alle disposizioni dell'articolo 19/F, paragrafi 1 e 2 del presente decreto secondo quanto stabilito dal decreto modificativo n. 5, né con le disposizioni dell'articolo 19/G (10), ma conformi alle disposizioni del presente decreto in vigore prima dell'entrata in vigore del decreto modificativo n. 5, oltre ai requisiti di altre legislazioni applicabili e in vigore, possono essere consegnati ai dettaglianti di prodotti del tabacco per l'immissione sul mercato per un periodo non superiore a tre mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

(4) I prodotti non conformi alle disposizioni del presente decreto, secondo quanto stabilito dal decreto modificativo n. 5 ma che sono conformi alle disposizioni del presente decreto in vigore prima dell'entrata in vigore del decreto modificativo n. 5, nonché ai requisiti di altre legislazioni applicabili e in vigore e che sono stati immagazzinati dai dettaglianti di prodotti del tabacco fino al termine di cui ai paragrafi 2 e 3 possono essere immessi sul mercato dai dettaglianti di prodotti del tabacco per un periodo di tempo illimitato.”

Articolo 12 L'allegato 4 del decreto è sostituito dall'allegato 1 dello stesso.

Articolo 13 Nel decreto,

(a) all'articolo 1, paragrafo 1, i termini "liquidi di ricarica e dispositivi elettronici che imitano il fumo" sono sostituiti dai termini "contenitori di liquido di ricarica, dispositivi elettronici che imitano il fumo, contenitori di liquido di ricarica senza nicotina e prodotti da fumo, nonché sostituti di prodotti da fumo contenenti nicotina",

(b) all'articolo 4/A, paragrafo 1, la frase "le sue proprietà cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (di seguito: proprietà CMR)" è sostituita dalla frase "proprietà CMR";

(c) all'articolo 19/B, paragrafo 1, lettera i), i termini "sigillo per bambini" sono sostituiti da "sigillo a prova di bambino",

(d) nell'articolo 19/D, paragrafo 1, i termini "fabbricanti di contenitori" sono sostituiti dai termini "fabbricanti di contenitori, cartucce senza nicotina e contenitori di liquido di ricarica senza nicotina"

.

Articolo 14 Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione.

Articolo 15 Il progetto del presente decreto è stato preventivamente notificato ai sensi degli articoli 5-7 della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione.

Viktor Orbán (sgd),

Primo ministro

Allegato 1 al decreto governativo n. 120/2024 del 10 giugno 2024

“Allegato 4 del decreto governativo n. 39/2013 del 14 febbraio 2013

Additivi vietati

A	B
numero di serie	Composto
1	2-metil-3-(para-isopropil-fenil)propionaldeide
2	Agar-agar
3	Ossido di alluminio
4	Acetato di ammonio
5	Citrato di ammonio
6	Formiato di ammonio
7	Bicarbonato di ammonio
8	Idrogenomalato di ammonio
9	Idrossido di ammonio
10	Carbammato di ammonio
11	Cloruro di ammonio
12	Lattato di ammonio
13	Malato di ammonio
14	Succinato di ammonio
15	Solfammato di ammonio
16	Tartrato di ammonio
17	Blu antrachinone
18	Blu base 26
19	Acido succinico (E 363)
20	Deidro-mentofurolattone
21	Di(2-etilesil) adipato
22	Idrogenofosfato di diammonio
23	Carbonato diammonico
24	Malato di diammonio
25	Succinato di diammonio
26	Ftalato di dibutile
27	Colofonia modificata con fenolo-formaldeide
28	Galattosio

A	B
numero di serie	Composto
29	Acido formico (E 236)
30	Carbamide (Urea) (E 927b)
31	Rosso carminio
32	Krizein S
33	Fava di Tonka priva di cumarina
34	Lattosio
35	Maltosio
36	Mannosio
37	Violetto di metile
38	Miele
39	Fosfato di monoammonio
40	Silicato di sodio
41	Rosso solvente 1
42	Pectine
43	Polietilenglicolo (E 1251)
44	Riboflavina-5-fosfato
45	Ottacetato di saccarosio
46	Saccarina (E 954)
47	Sudan Blue 11
48	Tè
49	Teobromina
50	Cannabidiolo (CBD)

”